



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62 del Reg. Data :30.08.2019	OGGETTO: Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.LGS N. 267/2000 TUEL nascente dall'Ordinanza 8 maggio 2019 della Corte di Appello di Catania –Bartolotta Grazia-Oliva Antonino-Oliva Alessandro-Oliva Rosa-Oliva Maria Gabriella/Comune di Acicatenà – causa R.G.n.611/2016-Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale.
--	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese di agosto, alle ore 11,05, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Acicatenà, in seduta ordinaria di prosecuzione disciplinata dall'articolo 23 dello Statuto comunale nonché dagli artt. 25 e seguenti del Regolamento per funzionamento del Consiglio, il sig. Sapuppo Venerando, in qualità di Presidente del Consiglio, assume la Presidenza della seduta e dispone che si proceda alla chiamata dell'appello al quale risultano:

1	PETRALIA FRANCESCO (art.4,co.7, LR35/97 sost. art.3, co.2,LR.17/16)	<u>ASS.</u>	9	GIANNETTO FRANCESCO	PRES
2	ALEO GIUSEPPE	PRES.	10	FINOCCHIARO SALVATORE	<u>ASS.</u>
3	GRASSO GIOVANNI	PRES.	11	SAPUPPO VENERANDO	PRES.
4	SORBELLO GIUSEPPE	<u>ASS</u>	12	CASCIO GIOIA ANNA ALESSIA	PRES.
5	GRASSO FRANCESCO MARIO	<u>ASS.</u>	13	MARANO MARIANGELA	PRES
6	MURABITO GIUSEPPE	PRES.	14	COCUZZA GIUSEPPE	PRES.
7	LIUZZO GIUSEPPE	PRES	15	SORBELLO ROSARIO	<u>ASS.</u>
8	QUATTROCCHI DAVIDE	PRES.	16	SUARIA MASSIMO	PRES.
ASSEGNATI: 16		PRESENTI: 11		ASSENTI:5	

Il Presidente, constatato che sussiste il quorum per la validità della seduta di prosecuzione, dichiara aperti i lavori ai quali partecipa, il Segretario Generale dott.ssa Deborah Maria Casabona.

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell' O.A.EE.LL., approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e dell'art. 42, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Liuzzo Giuseppe, Grasso Giovanni, Murabito Giuseppe.

La seduta è pubblica.

Si dà atto che sono presenti per l'Amministrazione Comunale: Il Sindaco Nello Oliveri il Vice Sindaco Giovanni Pulvirenti e gli Assessori Angelo Russo, Crimaldi Emilia e Leonardi Enza.

Richiamato il precedente verbale (C.C. n.61 del 30.08.2019)
Escono dall'aula i consiglieri Murabito e Marano.

IL PRESIDENTE

Mette in discussione il terzo punto dell'ordine del giorno ad oggetto: "Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.LGS N. 267/2000 TUEL nascente dall'Ordinanza 8 maggio 2019 della Corte di Appello di Catania –Bartolotta Grazia-Oliva Antonino-Oliva Alessandro-Oliva Rosa-Oliva Maria Gabriella/Comune di Aci catena – causa R.G.n.611/2016-Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale."legge la proposta e comunica che il parere del collegio dei revisori è favorevole, il parere della 1 CCP non esprime parere rinviando la proposta al consiglio comunale.

Il Cons.Suaria, Presidente della 1^a CCP, chiesta ed ottenuta la parola,illustra ampiamente la proposta in argomento

IL PRESIDENTE

Non avendo altro consigliere chiesto di intervenire in merito

IL PRESIDENTE

invita il Consiglio comunale a procedere alla votazione per appello nominale della proposta ad oggetto " Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.LGS N. 267/2000 TUEL nascente dall'Ordinanza 8 maggio 2019 della Corte di Appello di Catania –Bartolotta Grazia-Oliva Antonino-Oliva Alessandro-Oliva Rosa-Oliva Maria Gabriella/Comune di Aci Catena – causa R.G.n.611/2016-Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale" che da il seguente esito:

IL CONSIGLIO

Con - Consiglieri presenti =9

Consiglieri Assenti =7 (Petralia,Sorbello Giuseppe, Grasso Francesco,Murabito,Finocchiaro,Marano,Sorbello Rosario)

con voti favorevoli = 7 e Astenuti = 2 (Quattrocchi, Giannetto).
espressi palesemente, per appello nominale;

DELIBERA

Di approvare la delibera ad oggetto "Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.LGS N. 267/2000 TUEL nascente dall'Ordinanza 8 maggio 2019 della Corte di Appello di Catania –Bartolotta Grazia-Oliva Antonino-Oliva Alessandro-Oliva Rosa-Oliva Maria Gabriella/Comune di Aci Catena – causa R.G.n.611/2016-Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale".

COMUNE DI ACICATENA
Provincia di Catania

PROPONENTE: UFFICIO LEGALE
PROPOSTA N. 7 /2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. _____
Da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 TUEL nascente dall'ord.za 08.05.2019 della Corte di Appello di Catania - BARTOLOTTA GRAZIA - OLIVA ANTONINO - OLIVA ALESSANDRO - OLIVA ROSA - OLIVA MARIA GABRIELLA c/ COMUNE DI ACICATENA - Causa R.G. n. 611/2016 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con ordinanza n. 28/E dell'11.08.1998 il Comune di Acicatena ha definito la procedura espropriativa delle aree - al tempo di proprietà di **OLIVA MARIO** - site in Acicatena, contrada Cubisia, censite al fg 1 particelle 136 e 559 (ex 136) il terreno di complessivi (mq 2562 + 15) e particella 137 il fabbricato rurale di mq. 76,00 (mc 277, 223) per i lavori di ampliamento del cimitero comunale;
- avendo il Comune e il sig. Oliva Mario raggiunto un accordo preliminare sulla cessione volontaria delle aree, a quest'ultimo venivano corrisposte nell'anno 1995 per il terreno € 50.591.583 (€ 26.128.37) pari all'80% dell'indennità di espropriazione calcolata con le indennità di base per proprietario coltivatore diretto oltre la maggiorazione del 50% per cessione volontaria degli immobili e l'indennità per occupazione temporanea dalla data di immissione in possesso (18.06.1992) fino alla data di emissione dell'ordinanza n. 96 (7.10.1994); per il fabbricato rurale € 26.496.949 (€13.684,53);
- con ordinanza n. 04E del 15.05.2002 l'Ufficio tecnico disponeva il pagamento del saldo dell'indennità di espropriazione per € 10.359,82 in favore degli eredi di Oliva Mario - odierni ricorrenti - che ne hanno fatto espressa richiesta in ottemperanza alla sent.n. 4620/00 del 31.10.2000 del Tribunale civile di Catania emessa nella causa R.G. n. 751/97 promossa da Oliva Mario per conseguire la triplicazione dell'indennità provvisoria di liquidazione ex art. 17, co. 1, L.n. 865/1971 (causa) e la maggiorazione del 50% per la cessione volontaria del fabbricato rurale;
- il totale corrisposto dal Comune per la procedura espropriativa in favore di Oliva Mario ed eredi ammontava a € 50.172,72;
- senonchè con decreto n. 1148 del 14.06.2016 il Presidente della Regione siciliana decidendo sul ricorso straordinario proposto **nel 1998** dal sig. Oliva Mario lo ha accolto, annullando, per l'effetto, l'ord.za n. 28/E dell'11.08.1998 di espropriazione;
- tenuto conto dell'originario accordo di cessione volontaria formalizzata da Oliva Mario con nota prot.n. 23385 del 08.11.1994 e accettata dal Comune con la corresponsione dell'indennità

maggiorata, l'Ufficio tecnico ha invitato gli eredi Oliva Mario a cedere volontariamente le aree stante che la richiesta di esecuzione della sent. n. 4620/00 del 31.10.2000 - con il pagamento delle maggiorazioni previste dalla legge in materia accettate senza riserve - presupponeva l'intervenuta cessione volontaria delle aree (così testualmente leggesi nella sentenza in questione);

- a seguito del rifiuto scritto dei medesimi, il Comune si è visto costretto ad adottare il decreto n. 02E del 10.03.2016 di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001 (a firma dell'Arch. Santo Di Giacomo e del Dirigente LL.PP. Ing. Alfio Grassi) determinando l'indennità complessiva dovuta in **€ 64.615,61** e precisamente:

€ 33.600,00 a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale;

€ 3.360,00 a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale;

€ 27.655,61 a titolo di "risarcimento" per il periodo di occupazione senza titolo;

- la quantificazione del valore delle aree in € 33.600,00 è avvenuta sulla scorta della perizia di stima redatta in data 23.12.2015 dall'Agenzia delle Entrate di Catania su richiesta dell'Ufficio Tecnico comunale e precisamente: terreno + fabbricato € 33.600 di cui € 15.200 il fabbricato (€ 200/mq) + € 18.400 il terreno (€ 7/mq);

- considerate, dunque, le somme già corrisposte di € 50.172,72 maggiorate degli interessi per € 31.453,80 (totale € 81.626,52), residuava un credito del Comune nei confronti dei ricorrenti di € 17.010,91 (€ 81.626,52 - € 64.615,61), come attestato nel decreto di acquisizione sanante;

- gli eredi Oliva non hanno mai contestato dinanzi al Giudice amministrativo l'adozione del decreto di acquisizione sanante e, dunque, la mancata restituzione del terreno nello stato *quo ante* bensì solamente dinanzi la Corte di Appello di Catania (causa RG n. 611/2016) la quantificazione del pregiudizio pervenendo al risultato (irreale), tenuto conto che il suolo soggetto a vincolo cimiteriale è inedificabile per legge, di un importo dovuto dal Comune di **€ 943.000.000** calcolato sulla base di un valore di mercato del terreno di € 150/mq e del fabbricato (già demolito) di € 164.000 (?); in via gradata, un importo pari a € 30/mq oppure a € 25/mq o ancora a € 15/mq.;

- il Comune si costituiva in giudizio con il legale dell'Ente contestando in fatto e in diritto le richieste ex adverso;

- con ord.za dep il 16.11.2016 il Collegio richiedeva al CTU Ing. Alberto Meli di determinare <<il valore di mercato del fondo alla data (10.03.2016) del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001>>;

- la scrivente ha designato quali CTP dell'Ente l'Arch. Mauro Sorbello, il Dott. Giuseppe Cavallaro, l'Ing. Alfio Grassi (che con nota prot.n. 20207 del 08.06.2017 ha dichiarato di trovarsi in posizione di conflitto di interessi in quanto il dott. Antonino Oliva è il suo commercialista di riferimento) e l'Arch. Santo Di Giacomo, i quali hanno preso attivamente parte alle operazioni peritali, ad eccezione dell'Ing. Grassi per quanto prima detto;

- il CTU nella prima relazione attestava che <<L'area oggetto di acquisizione va qualificata come legalmente non edificabile>> in quanto soggetta a vincolo cimiteriale, e per l'effetto determinava il valore di mercato dell'immobile in **€ 55.500,00** (€ 21/mq) oltre **€ 11.100** per il pregiudizio non patrimoniale ex art. 42 bis co. 5, quindi, in misura pari al 20% del valore venale del bene, nonché in **€ 65.885,34** il risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo in misura pari al 5% di interesse annuo sul valore venale del bene dalla data di occupazione 18.06.1992 (**TOTALE € 132.485,34**);

- con ord.za dep il 05.06.2018 il Collegio ha (inspiegabilmente) disposto la ripetizione delle operazioni peritali;

- il CTU Ing. Meli utilizzando un diverso (e fantasioso) criterio - suggerito dal CTP dei ricorrenti - che tiene conto del valore venale dell'area in € 47,58/mq sulla scorta del costo di concessione richiesto dal Comune al netto del costo per le opere di urbanizzazione ovvero di un criterio che tiene conto dell'utile che il Comune potrebbe conseguire dalla vendita dei loculi, è pervenuto ad una seconda stima dell'immobile acquisito di **€ 284.215,50**;

- introitata la causa per la decisione all'udienza del 9.02.2019, con ord.za 08.05.2019 il Collegio, nel condividere la prima stesura della CTU, ha accolto le richieste ex adverso condannando il Comune al pagamento della differenza tra quanto previsto in CTU (€ 132.485,34) e quanto già corrisposto dal Comune (€ 78.795,36 anziché € 81.626,52 per il diverso calcolo degli interessi contenuto nell'ord.za) per un **TOTALE di € 53.689,98** oltre interessi legali per € 459,53 dal

10.03.2016 al 14.05.2019 e, comunque, sino alla data del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (importo presuntivo di € 1.000 da ricalcolare al momento effettivo di deposito);

- la Corte di Appello di Catania ha, altresì, condannato il Comune al pagamento delle spese di lite per complessivi € 11.089,5 di cui:

€ 1.291,50 per esborsi

€ 6.715 per compensi

€ 1.007,25 per spese generali

€ 308,89 per CPA

€ 1.766,86 per IVA

oltre

€ 1.137,18 per rimborso/liquidazione spese CTU oltre accessori per un totale di € 1.442,86;

CONSIDERATO CHE

- occorre procedere al riconoscimento delle somme dovute per effetto dell'ord.za 8.05.2019 in favore di BARTOLOTTA GRAZIA E ALTRI nella misura liquidata dalla Corte di Appello di Catania, come sopra meglio descritta;

VISTO

l'art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL, che prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

CONSIDERATO CHE

la sentenza di che trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005 e Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana – Adunanza Generale in sede consultiva – Deliberazione n.189/2014/PAR);

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti –Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);

tuttavia, nella specie, non si ravvisano fondati motivi per proporre ricorso in Cassazione;

attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

superando il precedente orientamento (Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delibera n. 2/2005), la più recente giurisprudenza (da ultimo, cfr. delibera n. 21/2013/VSGF, n. 74/2013/PRSP, n. 270/2011/GEST) formatasi in materia ha posto particolare attenzione sull'imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare, ascrivibile alla funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo, che non ammette alcuna possibilità di interposizione, sia pur in via d'urgenza, da parte di altri organi. Nel quadro appena delineato, i responsabili dei servizi hanno l'obbligo di effettuare periodiche ricognizioni (art. 193 del TUEL) ai fini di un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, teso alla tempestiva segnalazione delle passività all'organo consiliare (deliberazione n. 177/2015/PAR Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana);

Visto lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

Tutto ciò premesso e ritenuto

SI PROPONE

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, per le superiori causali, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di **€ 67.222,34** nascente dall'ord.za 8.05.2019 della Corte di appello di Catania, come sopra meglio descritta, in favore di **BARTOLOTTA GRAZIA – OLIVA ANTONINO - OLIVA ALESSANDRO – OLIVA ROSA – OLIVA MARIA GABRIELLA**, importo complessivo di:

€ 53.689,98 come da condanna;

€ 1.000 (importo presuntivo da verificare) per interessi legali dal 10.03.2016 sino alla data del deposito;

€ € 11.089,5 per spese di lite

€ 1.442,86 per rimborso/liquidazione CTU Ing. Alberto Meli;

2. di imputare il suddetto importo di **€ 67.222,34** al Codice 01.11.2.02.01.99.999 - CAP. 12595 – Bilancio 2019/2021 – Esercizio 2019;


3. di demandare all'Ufficio legale solo la liquidazione delle spese di lite e del rimborso spese CTU mentre all'Area LL.PP. i restanti adempimenti di competenza;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L.n. 289/2002.

All.ti: 1) ord.za 08.05.2019 Corte di Appello di Catania; 2) liquidazione spese CTU.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Av. Santa Elisabetta Caruso)



ACICATENA LI 15/05/2019

PARERE REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE / ~~SAVOREVOLE~~

Data 15/05/2018 IL CAPO SETTORE avv. Santa Elisabetta Caruso
Trasmessa all'Ufficio Ragioneria. Ragioneria Generale per ricevuta
il _____ li _____
IL CAPO SETTORE _____ IL RESP. RICEZIONE _____

PARERE REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE / ~~SAVOREVOLE~~

Data 15/5/2018 IL CAPO SETTORE [Signature]

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (Art. 27 D. Leg. 77/95)

Somma da impegnare con la presente proposta L. _____

Preimpegno provvisorio al Fondo di pertinenza N. _____
CAP. _____ BILANCIO _____

DATA _____ IL RESP. SERV. FINANZIARIO _____

Trasmessa all'Ufficio Segreteria SEGRETERIA GENERALE per ricevuta
Generale per il successivo parere li _____ Registrata al
il _____ N. _____ del _____

IL CAPO SETTORE _____ IL RESP. RICEZIONE _____

NOTE DEL SEGRETARIO GENERALE

Data _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____

IL PRESIDENTE Del CONSIGLIO
Dott. Venerando Sapuppo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Giuseppe Aleo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Deborah Maria Casabona

Pubblicata all'albo on line n. _____ dal _____ al _____

vi è rimasta per giorni quindici .

Li

L'impiegato addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'impiegato addetto all'albo pretorio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ norma dell'art. 11 L.R. 44/91.

Dalla residenza Municipale,li

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione in applicazione della L.R.03.12.1991, n. 44, come modificata con L.R. 05.07.97, n. 23 è divenuta esecutiva il
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. n. 44/91)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12, comma 2).

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale _____

IL FUNZIONARIO

Trasmessa con prot.n. _____ agli Uffici: _____